

Note esplicative sulle modalità di potatura degli alberi appartenenti alle specie protette

REGOLAMENTO REGIONALE 17 DICEMBRE 2002 N. 7

“Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001 n. 28”

TITOLO XII PROTEZIONE DEGLI ALBERI E DELLA FLORA SPONTANEA

Art. 106 (Norme per la potatura ordinaria e straordinaria)

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della L.R. 28/2001, è considerata **potatura ordinaria degli alberi** non ricadenti nei boschi e negli impianti di arboricoltura da legno: la rimozione di rami secchi o seccagginosi; La potatura dei rami eseguita secondo le norme previste dall'articolo 12 del presente regolamento; la potatura della chioma verde che preveda il rilascio di almeno il cinquanta per cento rispettivamente dei rami principali e secondari presenti;

2. Sono considerate **potature straordinarie**:

- la capitozzatura, consistente nel taglio della chioma di un albero, fusto compreso, ad una certa altezza da terra;
- lo sgamollo, consistente nel taglio di tutti i rami lungo il fusto principale, lasciando questo intatto fino alla sua cime;

altri interventi di riduzione della chioma.

3. Le potature ordinarie **sono consentite**, rispettando i periodi di intervento definiti nell'articolo 12, commi 1 e 2, e le tecniche di taglio definite nell'articolo 12, comma 3, del presente regolamento, purché non interessino rami di diametro superiore a quindici centimetri.

4. La capitozzatura e lo sgamollo **sono consentiti**, rispettando i periodi di intervento definiti nell'articolo 12, commi 1 e 2 e le tecniche di taglio definite nell'articolo 12, comma 3, del presente regolamento, esclusivamente per gli alberi appartenenti alle seguenti specie o varietà: **salici, gelsi, pioppi, olmo campestre, orniello e frassino ossifillo o a cipressi comuni e lecci mantenuti a siepe.**

5. Gli alberi censiti ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della L.R. 28/2001 appartenenti alle specie di cui al precedente comma 4 possono essere capitozzati o sgamollati previa autorizzazione rilasciata secondo quanto indicato nell'articolo 13 della L.R. 28/2001.

6. Altri interventi di riduzione della chioma possono essere autorizzati secondo quanto indicato nell'articolo 13 della L.R. 28/2001.

7. L'autorizzazione prevista ai commi 5 e 6 è rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta ed è subordinata alla valutazione che gli interventi proposti non compromettono la stabilità e le condizioni fitosanitarie degli alberi interessati.

Art. 12 (Potatura e Spalcatura)

1. La potatura dei rami verdi delle **latifoglie è consentita da ottobre a marzo** e l'asportazione dei rami non deve superare il quarto inferiore della chioma verde;

2. La spalcatura dei rami verdi delle conifere **è consentita tutto l'anno** e l'asportazione dei rami non deve superare il quinto inferiore della chioma verde;

3. Per favorire una rapida cicatrizzazione della ferita i tagli devono essere tendenzialmente ortogonali all'asse del ramo, senza creare possibili ristagni d'acqua, ed eseguiti vicino al punto di inserzione del ramo sul tronco senza danneggiare il cercone (collare posto in corrispondenza dell'inserzione del ramo sul tronco). La corteccia non deve essere slabbrata e la superficie del taglio deve presentarsi liscia. Nel caso di potature su piante di castagno o cipresso affette da attacco fitopatologico è obbligatoria la disinfezione degli strumenti utilizzati nel passaggio da una pianta alla successiva;

4. I rami secchi possono essere asportati in qualunque periodo dell'anno e con le modalità esecutive di cui al comma 3;

5. Per la violazione alle prescrizioni del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 48, comma 9, lettera a), della L.R. 28/2001.